

CAVE MINIERE ACQUE TERMALI

raccolta di giurisprudenza
2009-2012

OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA

collana a cura di **PAOLO LORO**

REPERTORI

demanio, patrimonio e beni pubblici

JRE 21

CAVE MINIERE ACQUE TERMALI

raccolta di giurisprudenza 2009-2012

EXEOedizioni 

ISBN: 978-88-97916-23-9

professionisti

pubblica amministrazione



fax: 049 9710328 – tel: 049 9710328 martedì e giovedì dalle 12:30 alle 14:00 e-mail: info@exeo.it

La presente opera è una raccolta, organizzata in una tassonomia tematica, di massime giurisprudenziali (denominate 'sintesi') in materia di cave, miniere e acque termali, elaborate dalla redazione delle riviste giuridiche Urbium.it e Patrimoniopubblico.it, tratte da pronunce recensite dalle stesse appartenenti agli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 (fino alla data di pubblicazione della presente edizione). Alle massime seguono gli estratti pertinenti delle pronunce a cui si riferiscono.

Disclaimer: pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che le massime siano elaborate con la cura necessaria, si avverte che errori, inesattezze, ambiguità od omissioni sono sempre possibili. Con riguardo a ciò, l'editore e il curatore si esimono da ogni responsabilità, invitando l'utente a verificare in ogni caso la massima di interesse con il contenuto della relativa sentenza.

Copyright © 2012 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati. Le massime/sintesi, quando costituiscono una rielaborazione delle pronunce da cui sono tratte, sono opera protetta dal diritto di autore e possono essere utilizzate solo citando la fonte e per fini non commerciali. La classificazione delle massime costituisce parimenti opera protetta dal diritto di autore, di cui nessun uso è consentito. Sono consentite esclusivamente citazioni a titolo di cronaca, studio, critica, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dalla menzione della fonte. È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione scritta dell'editore. È consentita la stampa ad esclusivo uso personale dell'utilizzatore, e comunque mai a scopo commerciale.

Il presente prodotto può essere utilizzato esclusivamente dalla persona fisica acquirente e dai suoi stretti collaboratori professionali, o da un singolo destinatario in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica. Ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque, totale o parziale, è vietata senza il consenso scritto dell'editore.

Edizione: dicembre 2012 - collana: OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA, a cura di Paolo Loro - materia: demanio, patrimonio, beni pubblici - tipologia: repertori - formato: digitale, pdf - dimensione: A4 - ISBN: 978-88-97916-23-9- codice: JRE21 - nic: 88 - prezzo: € 15,00 - Editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200/2007 DUNS 339162698 c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova -casella postale 76/A 35028 Piove di Sacco PD info@exeoedizioni.it. Luogo di elaborazione nella sede operativa via Dante Alighieri 6 int. 1 35028 Piove di Sacco (PD).



professionisti

pubblica amministrazione

www.patrimoniopubblico.it

www.urbium.it

www.territorio.it

www.exeoedizioni.it

SOMMARIO

CAVE, MINIERE E ACQUE TERMALI

ACQUE MINERALI E TERMALI

ACQUE MINERALI E TERMALI --> IMBOTTIGLIAMENTO

ACQUE MINERALI E TERMALI --> PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

ACQUE MINERALI E TERMALI --> RAPPORTI CON D.M. DI RICONOSCIMENTO

ACQUE MINERALI E TERMALI --> REGIONI/PROVINCE --> CAMPANIA

ACQUE MINERALI E TERMALI --> REGIONI/PROVINCE --> LIGURIA

ACQUE MINERALI E TERMALI --> REGIONI/PROVINCE --> TOSCANA

AMPLIAMENTO

AUTORIZZAZIONE ALLO SCAVO

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

COMPATIBILITÀ CON USI CIVICI

COMPETENZA

CONTRIBUTI DOVUTI DAL PRIVATO

DECADENZA

DIRETTORE ATTIVITÀ ESTRATTIVE

DISMISSIONE GRADUALE

DURATA

ELEZIONE DI DOMICILIO

ESTENSIONE

INTERFERENZA CON CONCESSIONE PREESISTENTE

INTERVENTI AMBIENTALI COMPENSATIVI --> REGIONI E PROVINCE --> MARCHE

MESSA IN SICUREZZA

PARERI OBBLIGATORI

PERMESSO DI RICERCA

PROROGA

PROROGA --> DINIEGO

PROROGA --> REGIONI/PROVINCE --> CAMPANIA

PROROGA --> REGIONI/PROVINCE --> PROVINCIA DI TRENTO

PROROGA --> REGIONI/PROVINCE --> SICILIA

QUANTITATIVI MINIMI

RECUPERO AMBIENTALE

REGIONI E PROVINCE --> CAMPANIA

REGIONI E PROVINCE --> FRIULI-VENEZIA GIULIA

REGIONI E PROVINCE --> LOMBARDIA

REGIONI E PROVINCE --> PUGLIA

REGIONI E PROVINCE --> TOSCANA

REGIONI E PROVINCE --> VENETO

RIMESSIONE IN PRISTINO

RINNOVO

RINNOVO --> REGIONI/PROVINCE --> ABRUZZO

RINNOVO --> REGIONI/PROVINCE --> SICILIA

RINUNCIA DEL CONCESSIONARIO

SANZIONI

SANZIONI --> REGIONI/PROVINCE --> CAMPANIA

SANZIONI --> REGIONI/PROVINCE --> LOMBARDIA

SOSPENSIONE

SOSTANZE ESTRAIBILI

SUBENTRO

TRASFERIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE

ZONA VINCOLATA

PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> ATTIVITÀ ESTRATTIVA

PIANIFICAZIONE --> ATTIVITÀ ESTRATTIVA

PIANIFICAZIONE --> ATTIVITÀ ESTRATTIVA --> CARTOGRAFIA

PIANIFICAZIONE --> ATTIVITÀ ESTRATTIVA --> INTERDIPENDENZA DELLE PREVISIONI

PIANIFICAZIONE --> ATTIVITÀ ESTRATTIVA --> RAPPORTO CON IL PAESAGGIO

PIANIFICAZIONE --> ATTIVITÀ ESTRATTIVA --> RAPPORTO CON LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA

PIANIFICAZIONE --> ATTIVITÀ ESTRATTIVA --> RAPPORTO CON LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA --> VINCOLO ESPROPRIATIVO

PIANIFICAZIONE --> ATTIVITÀ ESTRATTIVA --> REGIONI/PROVINCE --> ABRUZZO

PIANIFICAZIONE --> ATTIVITÀ ESTRATTIVA --> REGIONI/PROVINCE --> CAMPANIA

PIANIFICAZIONE --> ATTIVITÀ ESTRATTIVA --> REGIONI/PROVINCE --> LOMBARDIA

PIANIFICAZIONE --> ATTIVITÀ ESTRATTIVA --> REGIONI/PROVINCE --> MARCHE

PIANIFICAZIONE --> ATTIVITÀ ESTRATTIVA --> REGIONI/PROVINCE --> PROVINCIA DI BOLZANO

PIANIFICAZIONE --> ATTIVITÀ ESTRATTIVA --> REGIONI/PROVINCE --> PROVINCIA DI TRENTO

PIANIFICAZIONE --> ATTIVITÀ ESTRATTIVA --> REGIONI/PROVINCE --> SICILIA

PIANIFICAZIONE --> ATTIVITÀ ESTRATTIVA --> REGIONI/PROVINCE --> TOSCANA

PIANIFICAZIONE --> ATTIVITÀ ESTRATTIVA --> REGIONI/PROVINCE --> VENETO

PIANIFICAZIONE --> ATTIVITÀ ESTRATTIVA --> RISCHI AMBIENTALI

PIANIFICAZIONE --> ATTIVITÀ ESTRATTIVA --> STRALCIO

La numerazione delle categorie sottoriportata è quella convenzionale rivestita dalle stesse all'interno della tassonomia della giurisprudenza del network TERRITORIO.IT.

n°244 CAVE, MINIERE E ACQUE TERMALI

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n.153 del 18/01/2012 - Relatore: Gabriella De Michele -
Presidente: Giancarlo Coraggio

Sintesi: Gli artt. 24 e 28 del D.P.R. 128/1959 non richiedevano una puntuale indicazione delle particelle catastali interessate dall'attività di cava, potendo l'area essere individuata anche tramite allegazione di mappe o accertamenti ulteriori.

Estratto: «Nell'ottica indicata l'appello può essere parzialmente accolto, nei termini di seguito precisati. Come già reso evidente nel primo quesito formulato in via istruttoria, in primo luogo, il Collegio stesso non aderisce alla prospettazione dell'appellante, ove intesa nel senso che – prima dell'entrata in vigore della legge regionale della Campania n. 54/1985, come modificata con legge regionale n. 17/1995 – sarebbe stata sufficiente una generica indicazione, nella denuncia di esercizio, della località interessata dagli scavi, perché fosse poi possibile proseguire l'attività, a norma dell'art. 36 della predetta legge, con riferimento all'area effettivamente adibita ad attività di cava nel 1985, anche se comprensiva di ampliamenti successivi a detta denuncia. Al contrario, infatti, l'istanza di cui al citato art. 36, appare finalizzata a consentire la prosecuzione delle attività estrattive regolarmente in atto, sulla base di titolo minerario o autorizzazione di cava, senza ampliamenti rispetto all'area di scavo, quale desumibile dalla precedente denuncia di esercizio, essendo previsto per detti ampliamenti lo strumento dell'autorizzazione espressa, ex art. 11 della stessa legge regionale (cfr. in tal senso Cons. St., sez. VI, 25.3.2009, n. 1780, 23.10.2001, n. 5571, 22.6.1999, n. 839, 16.9.1998, n. 1250, 19.5.1994, n. 810). Quanto sopra non escludeva, tuttavia, che la normativa antecedente alla più volte citata legge regionale n. 54/1985 (artt. 24 e 28 d.P.R. n. 128/1959) non richiedesse come quest'ultima una puntuale indicazione delle particelle catastali interessate e non escludesse l'esatta individuazione dell'area di cava tramite allegazione di mappe o accertamenti ulteriori. In tale situazione – in presenza di un aggiornamento della denuncia di esercizio, effettuata nel 1983, nonché di acquisizioni di ulteriori porzioni di territorio, sia coeve che successive – era stato richiesto di verificare nella fattispecie “la riferibilità, o meno, dell'aggiornamento della denuncia di esercizio...all'area interessata dall'attività estrattiva alla data di emanazione del provvedimento impugnato”: era ipotizzabile, infatti, che detto aggiornamento si riferisse a parte almeno delle particelle, poi oggetto dell'istanza di prosecuzione (ma verosimilmente non a tutte, riconoscendo la stessa società appellante di avere completato le nuove acquisizioni nel 1985). L'istanza di cui trattasi, pertanto, non avrebbe potuto essere respinta con acritico riferimento alle particelle catastali indicate solo nella stessa – e specificamente alle particelle nn. 139 (che si afferma peraltro non coltivata ed indicata per errore), 289 e 187 del foglio mappale n. 14 – dovendo ammettersi la più analitica valutazione richiesta dalla società interessata, circa l'effettiva estensione dell'area di cava in base ai criteri di indagine, indicati nella circolare n. 242 del 19.1.1996 (“nota informativa relativa alla disciplina delle cave in atto ex art. 36 L.R.C. 54/1985”).»

TAR TOSCANA, SEZIONE II n.2077 del 30/12/2011 - Relatore: Pierpaolo Grauso - Presidente:
Maurizio Nicolosi

Sintesi: I contratti di affitto che riguardano le cave devono essere qualificati come convenzioni accessive a concessione, secondo il noto modello tradizionale della concessione-contratto.

Estratto: «3. È evidente come la questione, prima che sul merito della controversia, rilevi al fine di stabilire se ricorra, nella specie, la giurisdizione del giudice amministrativo adito. Essa va risolta, pragmaticamente, in coerenza con l'indirizzo recentemente espresso dal tribunale, che ha aderito all'impostazione secondo cui la oggettiva finalità di interesse pubblico sottesa allo sfruttamento della cava implica necessariamente l'esercizio dei corrispondenti poteri pubblicistici da parte dell'ente proprietario della cava, a prescindere dall'acquisizione della cava stessa al patrimonio indisponibile (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 30 maggio 2003, n. 2992, relativa a cava di proprietà di un'ASBUC, confermata, quantomeno nelle conclusioni, da Cass. 8 luglio 2005, n. 14329); ed ha pertanto qualificato in termini di convenzione accessiva ad un rapporto di concessione amministrativa il contratto di affitto stipulato dal Comune di Vagli Sotto avente ad oggetto proprio la cessione dello sfruttamento dei medesimi agri in favore di soggetto diverso dall'odierna ricorrente, e in conflitto con quest'ultima (cfr. T.A.R. Toscana, sez. I, 28 gennaio 2009, n. 455). Che la proprietà della cava "Piastra Bagnata" appartenga al Comune, ovvero all'ASBUC, i contratti di affitto che la riguardano debbono dunque essere qualificati come convenzioni accessive a concessione (secondo il noto modello tradizionale della concessione-contratto), ivi compreso il contratto del 5 febbraio 2007, che, costituendo il titolo giuridico della pretesa fatta valere dalla cooperativa ricorrente, attrae il presente giudizio nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1034/71, ma anche dell'art. 11 co. 5 della legge n. 241/90, ed, oggi, dell'art. 133 co. 1 lett. a) n. 2 e b) cod. proc. amm.).»

TAR VENETO, SEZIONE II n.713 del 02/05/2011 - Relatore: Angelo Gabbricci - Presidente: Angelo De Zotti

Sintesi: Il provvedimento che conclude il procedimento di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva ben può recepire le conclusioni a cui siano pervenuti organi tecnici consultati nel corso del procedimento in relazione all'incompatibilità dell'intervento da autorizzare con la sicurezza idraulica della zona.

Sintesi: Legittimamente viene rigettata l'istanza di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva per ragioni attinenti la sicurezza idraulica della zona, che prevalgono sull'interesse del privato allo sfruttamento particolare del territorio.

Estratto: «che il ricorso è infondato, rammentato anzitutto come non sia posto in discussione nessuno degli elementi di fatto, indicati nella motivazione del provvedimento, e cioè che l'area interessata è di bonifica, ed è soggetta a sollevamento meccanico, e che l'intervento da autorizzare abbasserebbe la campagna di circa un metro;che, ciò posto, appartiene all'ambito di una plausibile valutazione tecnica – si rinvia sul punto

all'approfondita discussione svoltasi presso la C.T.R.A.E. nella seduta del 22 marzo 1999 (doc. 11 di parte ricorrente) - come ciò comporti una conseguente alterazione della zona di bonifica, con i relativi rischi non solo d'esondazioni eccezionali, ma d'alterazione del modello idraulico, fondante il sistema di conservazione nell'area dell'equilibrio tra terra ed acque; che il provvedimento conclusivo (il quale non era in nessun modo tenuto a seguire un autonomo percorso logico, e ben poteva senz'altro recepire le conclusioni dell'organo tecnico) legittimamente privilegia la sicurezza generale dell'area, rispetto allo sfruttamento particolare del territorio, né vi è dubbio che tale comparazione rientri nell'ambito delle valutazioni affidate all'Amministrazione regionale, mentre è irrilevante l'esistenza costi d'impianti, come una discarica, diversi per funzione e caratteristiche, ed approvati al termine di un procedimento affatto diverso;»

TAR SICILIA, SEZIONE II CATANIA n.713 del 17/03/2010 - Relatore: Vincenzo Neri - Presidente: Filippo Giamportone

Sintesi: È illegittimo il provvedimento con cui si subordina l'autorizzazione allo sfruttamento di una cava al compimento di opere di recupero ambientale, nel caso in cui l'area sia in realtà integra e i lavori propedeutici all'inizio della coltivazione siano stati riassorbiti per il normale processo di rinaturalizzazione dell'ambiente circostante.

Estratto: «Dalla documentazione depositata dall'amministrazione resistente in data 10 febbraio 2009 emerge che, a seguito di sopralluogo effettuato dai tecnici, è stato possibile rilevare che "...per l'avvicinarsi delle procedure finalizzate prima ad ottenere il subingresso ed in seguito il rinnovo e dopo per la scadenza naturale dell'autorizzazione n° 19/02 avvenuta in data 16/05/2007, non sono state effettuate lavorazioni di sorta..."; è altresì emerso che "...minimi lavori propedeutici all'inizio della coltivazione effettiva del giacimento, tenuto conto di quanto anzidetto, sono stati riassorbiti per il normale processo di rinaturalizzazione..." e che pertanto l'area "...risulta integra ed in uno stato vegetativo consolidato in forma spontanea..." (si veda relazione del distretto minerario di Caltanissetta, a firma dell'ing. M.B., depositata in data 10 febbraio 2009). In considerazione di quanto emerso in corso di giudizio, appare dunque accertata l'illegittimità dell'atto impugnato per difetto di motivazione e travisamento dei fatti. Ed invero, sotto un primo profilo, l'atto impugnato appare errato in punto di fatto nella parte in cui assoggetta ad opere di recupero ambientale un'area che, stando alla relazione, appare "integra"; sotto altro aspetto, il provvedimento difetta di un'adeguata motivazione giustificatrice delle scelte compiute dall'amministrazione in presenza dei risultati del sopralluogo.»

TAR LOMBARDIA, SEZIONE I BRESCIA n.872 del 22/02/2010 - Relatore: Mario Mosconi - Presidente: Giuseppe Petruzzelli

Sintesi: Il proprietario di un'area incuneata e circondata da siti legittimamente sfruttati per l'estrazione di sabbia e ghiaia non può opporsi al provvedimento che autorizza il soggetto titolare della concessione per lo svolgimento